



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI

Art. 3

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120

Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e' consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;
- b) il titolo e' sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».

Versione in vigore dal 13 agosto 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici
Estremi	Legge 4 agosto 2021, n. 116
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-utilizzo-dei-defibrillatori-semiautomatici/art-3-modifiche-alla-legge-3->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

